



REPUBBLICA ITALIANA

# **Regione Lombardia**

## **BOLLETTINO UFFICIALE**

MILANO - LUNEDÌ, 12 LUGLIO 2004

**SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI**

### **Statuto della Comunità Montana di Valle Camonica**

Approvato dall'Assemblea della Comunità Montana  
nella seduta del 21 maggio 2004 con deliberazione n. 12.



**STATUTO****Titolo I  
PRINCIPI FONDAMENTALI***Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede*

1. La Valle Camonica comprende il territorio che si stende dal lago d'Isèo fino ai valichi dell'Aprica e del Tonale ed esprime la massima dimensione della sua montagna nell'imponente massiccio dell'Adamello.

2. La storia delle sue popolazioni si sviluppa attraverso la civiltà preistorica dei Camuni, che rimane indelebilmente impressa nell'immenso libro di pietra delle Incisioni Rupestri; si è arricchito dei valori diffusi dalla civiltà romana, sublimati dall'apporto di quelli etici e morali del pensiero e dell'azione del cristianesimo, ed è segnato dal sacrificio dei suoi abitanti, che contribuirono all'unificazione nazionale durante la Grande Guerra (1915-1918) ed alla lotta di liberazione per l'affermazione dei principi democratici sui quali si fonda la Costituzione della Repubblica Italiana.

3. Tra i Comuni di Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Civate, Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono S. Pietro, Ossimo, Paisco Lovenò, Paspardo, Pian Camuno, Piancogno, Ponte di Legno, Prestine, Saviore dell'Adamello, Sellero, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Vione, facenti parte della zona omogenea N. 5 (cinque), di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/872 del 30 luglio 2003, è costituita con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 15003 del 17 settembre 2003 la Comunità Montana di Valle Camonica.

4. La Comunità Montana di Valle Camonica, Ente locale, è una «Unione di Comuni» secondo i principi e le norme stabilite dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. La Comunità Montana di Valle Camonica ha autonomia statutaria ed ha sede nel Comune di Breno. Ha un proprio gonfalone e uno stemma denominato «l'aquila e il cervo».

6. La Comunità Montana di Valle Camonica ha come patrono San Siro.

7. Il Presidente delle Comunità Montana di Valle Camonica, negli incontri ufficiali ai quali partecipa in veste di rappresentante dell'Ente, può indossare una fascia dai colori verde e bianco a bande longitudinali, recante su un verso lo stemma della Comunità Montana e sull'altro quello della Repubblica Italiana

*Art. 2 – Finalità*

1. La Comunità Montana di Valle Camonica, Unione di Comuni, ha per fine la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite, nonché l'esercizio associato delle funzioni comunali, conformando la propria azione al principio di sussidiarietà.

2. Essa si prefigge gli scopi indicati nelle leggi istitutive e, in particolare:

a) di fornire alla popolazione – riconoscendo il servizio che essa svolge a presidio del territorio – gli strumenti necessari a superare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare che ne conseguono;

b) di predisporre, attuare e partecipare a programmi e iniziative intesi alla difesa del suolo, alla protezione della natura e a dotare il territorio di infrastrutture e servizi civili atti a consentire migliori condizioni di vita e a promuovere la crescita culturale, economica, e favorire l'integrazione sociale e civile della popolazione;

c) di individuare e incentivare le iniziative idonee alla

valorizzazione delle risorse attuali e potenziali della zona, nell'intento di sviluppare e ammodernare l'agricoltura del Comprensorio, operando nei settori artigianale, commerciale, turistico e industriale per il superamento degli squilibri esistenti;

d) di tutelare l'ambiente naturale, il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e culturale, ivi comprese le espressioni di cultura locale e tradizionale con particolare riferimento al Parco dell'Adamello, di cui è Ente Gestore, ed al Patrimonio Universale delle Incisioni Rupestri;

e) di favorire l'istruzione e la formazione professionale, lo sviluppo delle attività culturali e dell'informazione;

f) promuovere e favorire l'istituzione della Provincia di Valle Camonica;

g) assumere le funzioni del Consorzio B.I.M. di Valle Camonica;

h) favorire e sostenere lo sviluppo di iniziative del privato sociale o del settore no profit come modalità di autoaggregazione della comunità per fare fronte ai bisogni sociali in essa presenti.

3. La Comunità Montana è espressione democratica della popolazione residente; nell'elaborazione e nell'attuazione dei propri indirizzi, piani e programmi, sollecita e ricerca la partecipazione dei Comuni, dei cittadini e delle forze sociali, politiche, economiche e culturali operanti nel territorio.

4. La Comunità Montana riconosce le Unioni dei Comuni costituite per l'esercizio associato di funzioni di loro competenza, in applicazione del principio di sussidiarietà, secondo le norme statutarie e regolamentari approvate dai Consigli dei Comuni partecipanti.

*Art. 3 – Funzioni*

1. La Comunità Montana esercita le funzioni ad essa attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione, nonché le funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione.

2. Spetta, altresì, alla Comunità Montana: l'attuazione degli interventi speciali per la montagna demandati dall'Unione Europea e dalle leggi statali e regionali; l'esercizio di funzioni proprie e delegate dei Comuni che intendano esercitarle in forma associata; la gestione del Parco dell'Adamello.

3. Per la gestione associata delle funzioni la Comunità Montana può avvalersi delle forme previste dagli articoli 30, 31, 32, 33 e 34 del decreto legislativo 267/2000, con particolare riferimento alle convenzioni ed agli accordi di programma.

4. La Comunità Montana promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali con particolare riguardo ai seguenti settori:

a) costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei Comuni associati;

b) organizzazione del servizio pubblico relativo ai rifiuti solidi urbani ed assimilabili;

c) organizzazione del servizio idrico integrato;

d) organizzazione del servizio di distribuzione del gas;

e) organizzazione del trasporto locale;

f) organizzazione dei servizi in materia di polizia locale;

g) realizzazione di strutture di servizio sociale per gli anziani e gestione dei servizi socio-assistenziali nei limiti stabiliti dalla vigente legislazione statale e regionale;

h) realizzazione di strutture sociali di orientamento e di formazione per i giovani;

i) sistemi integrati di sviluppo agricolo, turistico, industriale, artigianale, commerciale e socio-economico;

l) organizzazione dei servizi culturali, museali e bibliotecari;

m) sistemi di salvaguardia ambientale;

n) attività di pronto intervento nel caso di calamità naturali ed incendi boschivi;

o) realizzazione di opere pubbliche di interesse comprensoriale.

*Art. 4 – Strumenti per l'attuazione dei fini istituzionali*

1. La Comunità Montana di Valle Camonica armonizza e realizza gli obiettivi, di cui agli articoli precedenti, attraverso la formulazione e l'attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, del piano pluriennale di opere ed interventi e dei relativi programmi stralci annuali; inoltre, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorre alla formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale.

2. Nella Gestione del Parco dell'Adamello (di cui alla legge regionale 79/83) la Comunità Montana riconosce nei Comuni territorialmente interessati i soggetti istituzionali di indirizzo e programmazione delle risorse economiche imputabili alle specifiche leggi e ai contributi di settore. Per l'attuazione di ciò la Comunità Montana si avvale dei Sindaci o dei loro delegati che si costituiscono in Comitato di programmazione preventiva delle risorse.

3. Nell'espletamento dei propri fini istituzionali e nel quadro del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la Comunità Montana può:

a) assumere funzioni proprie delle Amministrazioni comunali della Valle (o della zona) e della Provincia, su delega delle stesse;

b) affidare di volta in volta ai Comuni membri, ai loro consorzi, a società di servizi o ad altri Enti operanti nel territorio della Comunità l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito delle rispettive competenze territoriali;

c) assumere funzioni di Consorzio di bacino imbrifero montano, di Consorzio di bonifica montana e di Consorzio forestale e di altri nell'ambito delle disposizioni di legge;

d) stipulare convenzioni con altri Enti locali o Società di servizi operanti nel territorio della Comunità, nell'ambito e nel rispetto dei piani e dei programmi della Comunità stessa;

e) finanziare e partecipare ad iniziative della Provincia, di altre Comunità Montane e di Comuni o Società di servizi;

f) sostituire, nell'esecuzione di opere, gli enti o persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi delle normative vigenti;

g) acquistare o prendere in affitto e gestire terreni compresi nei territori montani per destinarli alla formazione di boschi, pascoli, prati o riserve naturali ai sensi delle norme vigenti.

4. Per l'esercizio delle funzioni delegate la Comunità Montana si avvale delle risorse ad essa assegnate e le gestisce secondo il principio perequativo.

*Art. 5 – Regolamenti*

1. La Comunità Montana disciplina la propria organizzazione e attività con appositi regolamenti; quelli di competenza dell'Assemblea sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti.

2. I regolamenti, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, al fine di portare a conoscenza degli interessati l'entrata in vigore degli stessi.

*Art. 6 – Albo pretorio*

1. La Comunità Montana ha un albo pretorio, presso la sede di Breno, per la pubblicazione delle deliberazioni, dei decreti, degli avvisi, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. L'albo pretorio è situato in luogo accessibile al pubblico durante il normale orario di apertura degli uffici.

3. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, le determinazioni e gli atti a rilevanza esterna dei Dirigenti, o dei Responsabili di Servizio, sono pubblicati, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge.

4. Il Direttore della Comunità Montana è responsabile

della pubblicazione e può affidare ad altro dipendente la certificazione di pubblicazione.

## Titolo II ORGANI DELLA COMUNITÀ

*Art. 7 – Organi*

1. Sono organi della Comunità:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo.

2. I membri dell'Assemblea assumono il nome di consiglieri della Comunità, i membri del Consiglio Direttivo quello di Assessori della Comunità Montana.

*Art. 8 – Composizione e compiti dell'Assemblea*

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo della Comunità ed è composta dai rappresentanti dei Comuni associati. I Comuni con popolazione uguale o superiore a cinquemila abitanti nominano cinque rappresentanti di cui tre designati dalla maggioranza e due dalla minoranza. I Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti nominano tre rappresentanti di cui due designati dalla maggioranza ed uno dalla minoranza. I rappresentanti delle minoranze devono essere emanazione diretta delle stesse, con esclusione di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza; a tal fine l'elezione avviene con votazioni separate, l'una per la maggioranza e l'altra per la minoranza.

2. L'Assemblea esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto e delibera i seguenti atti fondamentali:

a) la convalida dei propri membri, l'elezione del Presidente della Comunità Montana, dei componenti del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di presidenza di cui al successivo art. 19;

b) lo Statuto dell'Ente, i Regolamenti, salve le competenze di cui all'art. 25, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

c) il piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale e i suoi aggiornamenti con le indicazioni urbanistiche relative, i programmi pluriennali di opere e di interventi ed i programmi operativi annuali di esecuzione;

d) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani economico-finanziari;

e) le convenzioni con la Provincia, i Comuni o altri Enti locali, la costituzione e la modificazione di altre forme associative, nonché le decisioni di assunzioni o di rinuncia all'esercizio associato di funzioni comunali;

f) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente a società di capitali, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;

g) gli indirizzi da osservare da parte di aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali dell'assemblea e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura dei beni e servizi a carattere continuativo;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del consiglio Direttivo, del Direttore o di altri funzionari;

m) gli indirizzi per la nomina e la designazione dei propri rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché la loro nomina quando espressamente riservata dalla legge;

n) la determinazione e variazione di eventuali contributi annui da corrispondere dai Comuni componenti;

o) l'elezione del Revisore dei conti.

3. Le deliberazioni di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere assunte dal Consiglio Direttivo e sono sottoposte a ratifica dell'Assemblea entro 60 giorni, a pena di decadenza.

4. Rientra, inoltre, nelle competenze dell'Assemblea la presa d'atto delle deliberazioni del Consiglio Direttivo di prelevamento di somme dal fondo di riserva.

#### *Art. 9 – Gruppi e capigruppo*

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi che devono essere composti da almeno un ventesimo dei componenti dell'Assemblea.

2. I Consiglieri che non aderiscono a nessun gruppo sono iscritti al gruppo misto che non esprime capogruppo.

3. Entro dieci giorni dalla prima seduta dell'Assemblea ciascun gruppo nomina il capogruppo ed eventualmente il suo vice e lo comunica per iscritto al Direttore.

4. Dall'avvenuta costituzione dei gruppi e della nomina dei rispettivi capigruppo è data comunicazione all'Assemblea per la formale presa d'atto.

5. Nelle more della nomina dei capigruppo, è considerato capogruppo il Consigliere più anziano di età.

6. Le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo sono trasmesse in elenco ai capigruppo, presso il recapito dagli stessi indicato, contestualmente all'affissione all'albo pretorio; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri presso la segreteria dell'Ente.

7. La Conferenza dei Capigruppo concorre alla programmazione delle riunioni assembleari ed assicura il migliore svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

#### *Art. 10 – Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea*

1. L'Assemblea è validamente riunita quando sia presente la metà dei Componenti assegnati.

2. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo quando altrimenti previsto dalla legge e dal presente Statuto.

#### *Art. 11 – Procedimento nelle sedute dell'Assemblea*

1. L'Assemblea è presieduta dal suo Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente di cui al successivo art. 19.

2. Fino all'elezione degli organi della Comunità Montana, l'Assemblea è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

3. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

4. Non sono ammesse sedute segrete, se non quando esse siano obbligatorie secondo le disposizioni di legge.

5. Le votazioni, quando non sia altrimenti disposto dalla legge o dal presente Statuto, avvengono per alzata di mano, salvo quando sia richiesto, a norma del regolamento, l'appello nominale.

6. La votazione segreta è obbligatoria in tutte le votazioni riguardanti persone, quando non sia altrimenti previsto dalla legge o dal presente Statuto.

7. Le sedute hanno luogo di norma nella sede della Comunità, salvo quando sia altrimenti stabilito dal Presidente nella lettera di convocazione.

8. In caso di impossibilità a presiedere i lavori da parte del Presidente o del Vicepresidente, ne assume temporaneamente le funzioni il consigliere più anziano di età.

#### *Art. 12 – Sedute dell'Assemblea*

1. L'Assemblea è convocata dal proprio Presidente:

a) su iniziativa del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta scritta di almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea.

2. Nel caso di cui al precedente comma lettera b), la

richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, è rivolta al Presidente dell'Assemblea che ne informa il Consiglio Direttivo.

3. In tali casi l'Assemblea deve essere riunita, con le modalità stabilite dal successivo articolo 13, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

#### *Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea*

1. Il Presidente dell'Assemblea convoca la conferenza dei capigruppo per predisporre il programma-calendario dei lavori dell'Assemblea.

2. La data di convocazione ed il relativo ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente dell'Assemblea sentito il Consiglio Direttivo; nei casi previsti dal precedente articolo 12, lettera b), devono essere messi per primi all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

3. L'avviso di convocazione è esposto all'albo della Comunità Montana e dei Comuni ed inviato ai Consiglieri mediante lettera raccomandata, o con altri sistemi previsti dal Regolamento, da spedirsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

4. In caso di urgenza tale termine è ridotto a 48 ore, su convocazione telegrafica.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

6. La seconda convocazione dovrà aver luogo in altro giorno diverso dalla prima, comunque da tenersi non oltre 10 giorni dalla prima ed essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione.

#### *Art. 14 – Iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'Assemblea*

1. Il potere di iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'Assemblea spetta al Consiglio Direttivo e a ciascuno dei Consiglieri.

#### *Art. 15 – Interrogazioni, interpellanze, mozioni e altri diritti dei Consiglieri*

1. Ogni consigliere può presentare, in forma scritta, interrogazioni, interpellanze ed istanze al Presidente del Consiglio Direttivo, il quale deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

2. Devono essere discusse nella stessa riunione assembleare le mozioni relative ad argomenti all'ordine del giorno della seduta; ciascun Consigliere ha diritto di presentare tali mozioni.

3. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici della Comunità Montana e dagli enti o aziende da essa dipendenti, notizie, informazioni e dati utili all'espletamento del proprio mandato; l'esercizio di tale diritto è disciplinato dal regolamento.

#### *Art. 16 – Scioglimento e rinnovo dell'Assemblea*

1. L'Assemblea ha la stessa durata prevista per le Amministrazioni Comunali e comunque rimane costituita sino all'insediamento della nuova Assemblea.

2. Il Presidente dell'Assemblea uscente convoca la nuova Assemblea entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di elezione di tutti i rappresentanti dei Comuni che hanno rinnovato il Consiglio Comunale.

3. L'Assemblea è presieduta provvisoriamente dal Consigliere più anziano di età fra i presenti fino all'elezione del nuovo Presidente.

4. L'Assemblea procede nella prima seduta, nell'ordine e distintamente, alla convalida dell'elezione dei propri membri, all'elezione dell'Ufficio di presidenza, del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo.

5. L'Assemblea viene rinnovata nella sua interezza quando si proceda alla rielezione di oltre la metà dei Consigli comunali dei Comuni associati.

6. Salvo quanto previsto dal precedente comma, ogni Comune che rinnovi il proprio Consiglio dovrà procedere alla nomina dei rappresentanti in seno all'Assemblea della

Comunità Montana nella prima seduta, successiva a quella d'insediamento della nuova Amministrazione, ai sensi di legge. In caso d'inerzia, il Direttore della Comunità Montana diffida il Comune a nominare i suoi rappresentanti entro 15 giorni. Decorso tale termine l'Assemblea può essere comunque riunita.

#### *Art. 17 – Decadenza e sostituzione dei Consiglieri*

1. I membri dell'Assemblea decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con il cessare per qualsiasi motivo del mandato loro conferito dal Consiglio comunale; in caso di commissariamento del Comune i rappresentanti dello stesso permangono in carica fino alla nomina dei successori da parte del nuovo Consiglio Comunale.

2. I membri che non intervengono a 3 sedute consecutive dell'Assemblea senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea, su proposta del suo Presidente, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza ed esaminate le eventuali controdeduzioni.

4. A cura dell'Ufficio di presidenza, la dichiarazione di decadenza viene comunicata al Comune che ha deliberato la nomina per i provvedimenti di sostituzione.

5. I membri dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai Consigli comunali che li avevano eletti, nella prima seduta successiva all'avvenuta vacanza.

6. I membri dell'Assemblea esercitano le loro attribuzioni sino alla nomina dei successori.

#### *Art. 18 – Commissioni assembleari*

1. L'Assemblea istituisce Commissioni permanenti.

2. Le Commissioni sono formate in relazione alla composizione dell'Assemblea, assicurando in ciascuna di esse la presenza della minoranza nella misura minima di un terzo, eventualmente arrotondato per difetto.

3. Le competenze e le modalità di nomina e di funzionamento delle Commissioni permanenti sono stabilite dal regolamento, approvato con deliberazione assembleare.

4. Alla nomina dei componenti nelle Commissioni si procede sulla base delle indicazioni dei gruppi costituiti, dandone informazione all'Assemblea nella sua prima seduta successiva a quella in cui vengono eletti gli organi della Comunità.

5. In mancanza di indicazioni da parte dei gruppi, l'Assemblea procede, nella sua prima seduta successiva a quella in cui vengono eletti gli Organi della Comunità, all'elezione dei componenti delle Commissioni.

6. Non possono far parte delle Commissioni i membri del Consiglio Direttivo.

7. I componenti della Commissione che cessino dalla carica per qualsiasi motivo sono immediatamente surrogati su designazione dei rispettivi gruppi di appartenenza o per elezione a norma del quinto comma.

8. Ciascuna Commissione elegge nel proprio seno un Presidente e un Vicepresidente con il compito di dirigere e coordinare i lavori della Commissione medesima.

#### *Art. 19 – Ufficio di Presidenza*

1. L'Assemblea elegge nella prima seduta il Presidente ed un Vicepresidente, che compongono l'Ufficio di Presidenza.

2. La nomina avviene con due distinte votazioni, nel rispetto delle indicazioni della minoranza per il Vicepresidente, salvo diverse preventive intese tra i gruppi assembleari.

3. L'Ufficio di Presidenza garantisce le prerogative dei consiglieri, il rispetto dei diritti delle minoranze ed esercita le altre funzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento.

4. L'Ufficio di Presidenza assicura ai Gruppi assembleari le condizioni per l'espletamento delle loro funzioni.

#### *Art. 20 – Funzioni delle Commissioni assembleari*

1. Le Commissioni assembleari permanenti hanno fun-

zioni di studio, di ricerca e svolgono ogni attività preparatoria in ordine ai provvedimenti di competenza dell'Assemblea in collaborazione con il Consiglio Direttivo; il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo hanno diritto di partecipare alle sedute delle Commissioni e sono tenuti a parteciparvi ove richiesti dalle Commissioni medesime.

2. Nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni le Commissioni hanno facoltà di chiedere agli uffici della Comunità e agli Enti ed aziende da essa dipendenti l'esibizione di atti e documenti inerenti alla materia di cui trattano; a tali richieste non può essere opposto il segreto d'ufficio.

3. Le Commissioni, d'intesa col Consiglio Direttivo, si avvalgono della collaborazione degli uffici della Comunità Montana e possono chiedere la collaborazione di esperti e consulenti.

4. L'Assemblea può anche istituire Commissioni assembleari temporanee, per lo studio di determinati problemi, fissando nella delibera istitutiva le competenze, il numero dei componenti e i termini entro cui esse devono riferire.

5. Per le Commissioni temporanee si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.

#### *Art. 21 – Permessi e indennità*

1. Si applicano le norme, di cui agli articoli 79, 80, 81 e 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che regolano le aspettative, i permessi e le indennità spettanti al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea della Comunità Montana.

#### *Art. 22 – Composizione del Consiglio Direttivo*

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di Assessori non superiore a otto. La composizione del Consiglio Direttivo dovrà garantire un'adeguata rappresentanza delle singole realtà territoriali della Valle Camonica.

2. L'Assessore, delegato dal Presidente a svolgere funzioni vicarie, assume la qualifica di Vice-presidente del Consiglio Direttivo e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

3. Nel caso di temporaneo impedimento del Vicepresidente, le funzioni vicarie sono svolte dall'Assessore più anziano d'età.

#### *Art. 23 – Elezione del Presidente della Comunità Montana e del Consiglio Direttivo*

1. Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea subito dopo la convalida dei rappresentanti dei Comuni.

2. Tale elezione deve avvenire, comunque, entro 60 giorni dalla nomina dei rappresentanti dei Comuni o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

3. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana e depositato almeno tre giorni prima presso la segreteria della Comunità Montana, contenente la lista dei candidati alle cariche di Presidente della Comunità Montana e di Assessori (di cui uno con funzione vicaria), a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente.

4. L'elezione avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei voti espressi dai Consiglieri assegnati; a tal fine vengono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di cui al comma 2; qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, l'Assemblea è sciolta.

5. Le dimissioni del Presidente o di oltre la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, comportano la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

6. Il Presidente e il Consiglio Direttivo durano in carica sino a quando non sia esecutiva l'elezione dei successori.

*Art. 24 – Competenze del Presidente*

1. Il Presidente rappresenta la Comunità Montana e inoltre: convoca e presiede il Consiglio Direttivo; esercita le funzioni ed emana gli atti che gli sono attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti; su conforme parere del Consiglio Direttivo, può affidare speciali incarichi ad uno o più Consiglieri per un tempo determinato.

2. Del conferimento degli incarichi di cui sopra è data comunicazione all'Assemblea.

3. In caso di morte, di dimissioni, impedimento permanente o di rimozione del Presidente, le funzioni vengono provvisoriamente assunte dal Vicepresidente o, in mancanza di questi, dall'Assessore più anziano d'età.

*Art. 25 – Competenze del Consiglio Direttivo*

1. Il Consiglio Direttivo esercita le proprie funzioni collegialmente.

2. Il Consiglio Direttivo svolge azione propulsiva dell'attività dell'Ente, attua gli indirizzi generali dell'Assemblea e svolge attività di controllo sull'operato dei dirigenti e dei responsabili di servizio.

3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente, dei dirigenti e dei responsabili di servizio.

4. In armonia con le decisioni fondamentali assunte dall'Assemblea, al Consiglio Direttivo spetta:

- di predisporre i bilanci preventivi con le relative relazioni previsionali e programmatiche e i consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- di predisporre le variazioni di bilancio e di procedere alla loro approvazione in via d'urgenza e salvo ratifica dell'Assemblea entro i successivi 60 giorni;
- di approvare i verbali di chiusura degli esercizi finanziari;
- di deliberare gli storni tra i capitoli compresi nello stesso titolo di bilancio;
- di proporre il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, i programmi pluriennali di spese ed interventi ed i programmi operativi annuali di esecuzione;
- di definire ed approvare il Piano Esecutivo di Gestione nonché le sue variazioni;
- di erogare contributi nei limiti delle appostazioni contabili in bilancio, nel rispetto delle direttive assembleari e dei regolamenti;
- di nominare il Direttore dell'Ente;
- di annullare, previa richiesta di chiarimenti, eventuali provvedimenti dei Dirigenti in contrasto con atti fondamentali dell'Assemblea e le conseguenti proprie direttive;
- di stabilire la metodologia di determinazione dei carichi di lavoro;
- di definire la pianta organica e sue modificazioni;
- di prevedere il piano occupazionale;
- di approvare i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche;
- di approvare il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi ed il Regolamento di cui all'art. 18 della legge 109/94 e sue modificazioni;
- di autorizzare le anticipazioni di tesoreria;
- di approvare i verbali di concorso e l'assunzione del personale;
- di nominare i professionisti per studi, pianificazione socio-economica e per l'attività programmatica della Comunità Montana;
- di autorizzare la resistenza in giudizio dell'Ente.

*Art. 26 – Riunioni del Consiglio Direttivo*

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, ogni 7 giorni, in data fissa.

2. Può riunirsi, inoltre, su convocazione del suo Presidente, ogniqualvolta questi lo ritenga necessario o lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo non sono pubbliche.

*Art. 27 – Decadenza e revoca del Consiglio Direttivo*

1. Il Presidente della Comunità Montana e il Consiglio Direttivo cessano dalla loro carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva per appello nominale, con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. La mozione è sottoscritta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intero Consiglio Direttivo; contiene la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente e di un nuovo Consiglio Direttivo.

3. La mozione è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo Esecutivo proposto.

5. Resta escluso ogni altro tipo di mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, del Consiglio Direttivo o di singoli Assessori.

*Art. 28 – Ineleggibilità e incompatibilità*

1. I membri degli Organi della Comunità Montana non devono trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalle leggi per i Consiglieri comunali.

2. Non possono far parte del Consiglio Direttivo il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente.

3. In tutti i casi in cui si verifichi incompatibilità di cariche, l'opzione deve essere esercitata entro 30 giorni dal verificarsi della causa di incompatibilità.

4. In mancanza di opzione da parte dell'interessato, l'Assemblea dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito della Comunità.

5. Il Presidente e gli Assessori non possono far parte di organi esecutivi e ricoprire incarichi e assumere consulenze presso qualunque Ente, Istituzione o Società partecipati dalla Comunità Montana o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della stessa.

6. Ai sensi dell'articolo 67 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 i Consiglieri possono far parte di organi esecutivi e ricoprire incarichi presso Enti, Istituzioni o Società partecipati dalla Comunità Montana.

*Art. 29 – Revisore dei Conti*

1. L'Assemblea nomina a maggioranza dei componenti un revisore dei conti, scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, o nel ruolo di revisori ufficiali dei conti.

2. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienze, e può essere confermato una sola volta.

3. Il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione assembleare del conto consuntivo; in tale relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

*Art. 30 – Verbali e deliberazioni*

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario; essi devono indicare i Consiglieri intervenuti alla discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. Nei processi verbali le dichiarazioni dei Consiglieri sono sinteticamente riassunte a cura del Segretario.

3. Nel caso di richiesta di messa a verbale della propria

dichiarazione, il Consigliere deve consegnare l'intervento scritto al Segretario prima del termine della seduta dell'Assemblea.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sono firmate dai rispettivi Presidenti e dal Segretario.

5. I tempi e le modalità di pubblicazione sono stabiliti dalla legge.

#### *Art. 31 – Controllo sugli organi e sugli atti*

1. Si applicano alla Comunità Montana le norme sul controllo e la vigilanza degli Organi previsti per i Comuni e le province.

2. Si applicano, altresì, le norme sul controllo degli atti disposte dal Titolo VI, Capo I, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dalla legislazione statale e regionale vigente. Per gli atti soggetti a pubblicazione l'affissione viene effettuata esclusivamente presso la sede dell'Ente.

### **Titolo III PARTECIPAZIONE**

#### *Art. 32 – Criteri generali*

1. La Comunità Montana adotta la partecipazione come metodo di principio per il raggiungimento dei propri fini, acquisisce l'espressione delle opinioni e dei legittimi interessi dei cittadini e delle forze sociali; ne sollecita la collaborazione in sede di preparazione delle proprie decisioni e per la formulazione dei piani; attua iniziative per illustrare il contenuto e la motivazione delle proprie scelte; garantisce la pubblicità dei propri atti; valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunitaria.

#### *Art. 33 – Presentazione di istanze e osservazioni*

1. Ciascun Consiglio comunale dei Comuni appartenenti alla Comunità, il Consiglio e la Giunta provinciale, gli Enti pubblici e le Associazioni formalmente costituite operanti nel territorio della Comunità, possono presentare istanze scritte su questioni di interesse collettivo e di competenza della Comunità Montana, nonché osservazioni scritte su proposte di deliberazioni assembleari.

2. Le istanze e le osservazioni di cui al primo comma sono trasmesse all'Ufficio di Presidenza che potrà riferire all'Assemblea.

3. Le Commissioni competenti possono sentire i presentatori delle istanze ed osservazioni di cui al primo comma.

#### *Art. 34 – Consultazioni della Provincia, dei Comuni e delle Organizzazioni sociali*

1. Gli organi della Comunità e le Commissioni possono promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, la Provincia, i Comuni membri, Enti, Organizzazioni sindacali e di categoria, altre Associazioni ed esperti in fase di elaborazione degli indirizzi della Comunità e in particolare nella preparazione dei piani, dei programmi stralcio e del bilancio di previsione, anche mediante forme di consultazione decentrata.

2. Gli Enti e le Associazioni di cui al primo comma possono chiedere che loro rappresentanti siano uditi dagli Organi della Comunità.

#### *Art. 35 – Difensore civico*

1. Può essere istituito il Difensore civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione della Comunità montana, in analogia con quanto previsto per comuni e province dagli articoli 11 e 127 del decreto legislativo 267/2000.

2. Egli rimane in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta. Il Difensore civico cessa per scadenza del mandato, per dimissioni, per decadenza e revoca.

3. Il Difensore civico viene scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano garanzia di indipen-

denza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

4. La nomina è valida se il candidato ottiene il voto di non meno di due terzi dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana. Nel caso in cui dopo tre votazioni nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui al precedente comma, la nomina è rinviata alla seduta successiva dell'Assemblea ed è valida se il candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati. Qualora, dopo tre votazioni, non si raggiunga la maggioranza di cui al precedente comma, la nomina del Difensore civico s'intende sospesa e può essere riproposta dopo che siano trascorsi almeno sei mesi.

5. Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore civico:

a) i membri del Parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali, comunali e della Comunità Montana;

b) gli amministratori e i dirigenti di enti, istituti ed aziende pubbliche;

c) gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti ed imprese che abbiano con la Comunità Montana rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni, o che da essa ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni;

d) i dipendenti della Comunità Montana, dei Comuni convenzionati e dei relativi consorzi.

6. L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, dichiarata dall'Assemblea. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea per motivi di ineleggibilità o di incompatibilità.

7. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la decadenza dall'ufficio, dichiarata dall'Assemblea, ove l'interessato non la rimuova entro venti giorni dalla nomina.

8. La revoca del Difensore civico è dichiarata con deliberazione dell'Assemblea, adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

9. I compiti del Difensore civico ed, in particolare, le funzioni di controllo, di cui all'articolo 127 del decreto legislativo 267/2000, sono definiti in un apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea secondo le modalità previste dall'art. 5 dello Statuto.

### **Titolo IV RAPPORTI CON I COMUNI ASSOCIATI E CON ALTRI ENTI**

#### *Art. 36 – Conferenza dei Sindaci*

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo, nella fase di redazione del bilancio previsionale o di elaborazione di programmi a carattere generale, può convocare la Conferenza dei Sindaci dei Comuni ricompresi nella Comunità Montana di Valle Camonica, al fine di attuare una effettiva collaborazione istituzionale, di operare un'equa distribuzione delle risorse in relazione alle reali esigenze socio-economiche del territorio e di rafforzare il vincolo di sussidiarietà tra i Comuni della Valle Camonica.

2. La Conferenza dei Sindaci si esprime mediante il parere di ogni Sindaco riferito alla questione in discussione.

3. Quando il Presidente del Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei Sindaci della Valle Camonica, la conferenza può essere convocata per l'esame di problemi di carattere comprensoriale, oppure per l'attuazione coordinata di norme nazionali, regionali o comunitarie relative agli Enti montani.

#### *Art. 37 – Convenzioni*

1. Al fine di svolgere in modo coordinato le proprie funzioni e determinati servizi, la Comunità Montana può attivare specifiche convenzioni con i Comuni associati e con altri Enti locali.

2. Nel testo della convenzione verranno disciplinati il fine, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e le garanzie.

*Art. 38 – Accordi di programma*

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi previsti dai piani e programmi della Comunità Montana che richiedono per la loro complessità l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, il Presidente della Comunità Montana è autorizzato a promuovere accordi di programma nei limiti e con la disciplina prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 267/2000.

*Art. 39 – Società di capitali*

1. La Comunità Montana, allo scopo di promuovere lo sviluppo socio-economico del territorio, può aderire e finanziare società a capitale misto senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, nel rispetto della normativa vigente.

**Titolo V  
PIANI E PROGRAMMI  
DELLA COMUNITÀ MONTANA**

*Art. 40 – Strumenti di programmazione*

1. Sono strumenti di programmazione della Comunità Montana il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed il piano pluriennale di opere ed interventi; tali strumenti hanno durata rispettivamente decennale e triennale.

2. Per ogni area tematica, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, in coerenza con gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale, definisce gli obiettivi da perseguire e le priorità d'intervento; contiene, inoltre, le indicazioni urbanistiche con cui concorrere alla predisposizione del piano territoriale di coordinamento provinciale.

3. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, pubblicato per trenta giorni all'albo pretorio della Comunità Montana e di ogni comune appartenente alla Comunità Montana, può essere oggetto di osservazioni presentate entro i successivi trenta giorni.

4. Previa valutazione ed eventuale recepimento delle osservazioni formulate, il piano viene trasmesso alla Provincia competente, che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento, a seguito di verifica della compatibilità con gli obiettivi generali della programmazione economica, sociale e territoriale della Regione e della Provincia stessa; trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il piano s'intende approvato a norma dell'articolo 5, quarto comma, della l.r. 6/2002.

5. Agli aggiornamenti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4.

6. Contestualmente al piano pluriennale di sviluppo socio-economico, è approvato dalla Comunità Montana il piano pluriennale di opere ed interventi, di cui viene data comunicazione alla Provincia.

7. Il piano, di cui al precedente comma 6, ed i relativi aggiornamenti sono articolati in progetti concernenti opere ed interventi che la Comunità Montana intende realizzare, avvalendosi prioritariamente degli strumenti di programmazione negoziata.

*Art. 41 – Progetti speciali integrati*

1. Oltre che per le finalità previste dalla legge, la Comunità Montana può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri Enti Pubblici e privati, interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.

2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento ed alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi di programma e convenzioni, stipulati tra le parti nei modi di legge.

*Art. 42 – Rapporti di cooperazione*

1. La Comunità Montana, quale soggetto di rappresentanza territoriale, favorisce e promuove intese ed accordi con i Comuni membri, con le Comunità Montane limitrofe, con gli altri Enti Pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, anche con soggetti pubblici e privati di Paesi appartenenti all'Unione Europea.

*Art. 43 – Partecipazione al piano territoriale di coordinamento provinciale*

1. La Comunità Montana, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, concorre alla formazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale e partecipa all'apposita Conferenza degli Enti.

*Art. 44 – Espressione di pareri*

1. Fatte salve le competenze dell'Assemblea, dei dirigenti e dei responsabili di servizio, i pareri che vengono richiesti alla Comunità Montana in base alla legislazione vigente sono espressi dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla richiesta.

**Titolo VI  
AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITÀ MONTANA**

*Art. 45 – Principi e criteri per l'attività amministrativa*

1. La Comunità Montana informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di separazione fra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti ai dirigenti e ai funzionari responsabili di servizio.

2. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi e la dotazione organizzativa dell'Ente sono stabiliti dal Regolamento in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

*Art. 46 – Personale*

1. Il personale dipendente della Comunità Montana è assunto mediante concorso pubblico e negli altri modi previsti dalla legge.

2. La struttura organizzativa dell'Ente è ripartita in aree funzionali.

3. I regolamenti dovranno disciplinare:

a) l'individuazione delle aree funzionali e la loro organizzazione;

b) la dotazione organica del personale;

c) l'attribuzione dei compiti gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi della Comunità Montana;

d) le procedure per l'assunzione del personale.

4. La Comunità Montana può, inoltre, conferire incarichi a tempo determinato, o professionali, per l'espletamento di mansioni di particolare rilievo o che richiedano speciali competenze.

5. La Comunità Montana promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.

*Art. 47 – Il Direttore della Comunità Montana*

1. La Comunità Montana si avvale di un Direttore, con funzioni anche di Segretario, al quale viene attribuita la qualifica dirigenziale spettante a norma della vigente disciplina per i dipendenti degli Enti locali.

2. Al Direttore competono, in particolare, le seguenti funzioni:

a) attua gli indirizzi e gli obiettivi deliberati dagli Organi statutari, avvalendosi dei dirigenti e dei responsabili di servizio;

b) sovrintende in generale alla gestione dell'Ente, garantendo il perseguimento di livelli ottimali di efficienza e di efficacia;

c) presiede le commissioni di concorso per la copertura dei posti dell'Ente;

d) gestisce le relazioni sindacali e assume i provvedimenti, anche disciplinari, relativi al personale dipendente;

e) espleta i compiti e le funzioni proprie del «datore di lavoro» ai fini della sicurezza, della prevenzione e della protezione sui luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 626/1994;

f) partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, redigendo e sottoscrivendo i relativi verbali;

g) provvede a rogare i contratti dell'Ente che trascrive nell'apposito repertorio;

h) riceve l'atto di dimissioni del Presidente, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

3. In assenza del titolare, le funzioni di Direttore della Comunità Montana possono essere svolte dal Vicedirettore, se tale figura e i compiti di supplenza sono previsti nel Regolamento organizzativo dell'Ente; in alternativa si ricorre ad iscritti nell'Albo dei Segretari Comunali preferibilmente in servizio presso i Comuni membri.

*Art. 48 – Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica*

1. In coerenza con le disposizioni previste per i singoli settori, la Comunità Montana può gestire i servizi pubblici locali, privi di rilevanza economica, mediante affidamento a soggetti previsti dalla normativa vigente.

2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti, di cui al precedente comma 1.

3. La Comunità Montana può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali, sociali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da lei costituite o partecipate.

4. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure a evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.

5. I rapporti tra la Comunità Montana, gli Enti locali e i soggetti erogatori dei servizi, di cui al presente articolo, sono regolati da contratti di servizio.

6. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati fra cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'eleggibilità e per la compatibilità alla carica di Consigliere Comunale, presentino requisiti di professionalità e provata capacità amministrativa.

7. I modi e le forme di organizzazione dei servizi sono fissati da apposito regolamento.

*Art. 49 – Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*

1. Per quanto concerne la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, si fa riferimento alla specifica disciplina comunitaria, nazionale e regionale in vigore.

*Art. 50 – Finanziamento*

1. Al finanziamento della Comunità Montana si provvede con le entrate provenienti da:

a) assegnazioni della U.E., dello Stato, della Regione o di altri Enti;

b) eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni, contributi, ecc.;

c) rendite patrimoniali e proventi da servizi;

d) entrate connesse a eventuali deleghe da parte degli Enti;

e) eventuali altre entrate ordinarie e straordinarie.

2. La Comunità Montana indirizza e coordina l'utilizzo di tutti i fondi destinati dalla U.E., dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici o comunque altrimenti disponibili, per la gestione dei servizi o per fini di sviluppo del proprio territorio.

*Art. 51 – Patrimonio*

1. La Comunità Montana ha un proprio patrimonio.

2. Dei beni della Comunità Montana sono redatti gli inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

3. L'Ufficio competente cura la corretta tenuta degli inventari e la conservazione delle documentazioni relative ai beni dell'Ente.

*Art. 52 – Tesoreria*

1. La Comunità Montana ha un proprio servizio di Tesoreria disciplinato dalle leggi in vigore e da apposita convenzione.

*Art. 53 – Bilancio e Contabilità*

1. La finanza e la contabilità sono regolate, oltre che dalle leggi specifiche per le Comunità Montane, dalle disposizioni vigenti per i Comuni, in quanto applicabili.

2. Le norme relative alla contabilità generale sono determinate da apposito Regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto

**Titolo VII  
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

*Art. 54 – Entrata in vigore dello Statuto*

1. Lo Statuto della Comunità Montana è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'organo stesso; qualora tale maggioranza non venga raggiunta per due volte consecutive, in sedute convocate con un intervallo di almeno trenta giorni, lo Statuto s'intende approvato se ottiene, in successive sedute, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Lo Statuto della Comunità Montana è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed affisso per trenta giorni consecutivi all'albo della Comunità Montana e dei Comuni facenti parte della medesima; decorso tale termine, entra in vigore.

4. Fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 5 dello Statuto, restano in vigore le norme adottate dalla Comunità Montana secondo la precedente legislazione, se ed in quanto compatibili con la legge e lo Statuto.

*Art. 55 – Estinzione della Comunità Montana*

1. La Comunità Montana si estingue soltanto quando venga soppressa la relativa zona omogenea a norma dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 2002, n. 6.

*Art. 56 – Disposizione finale*

1. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, valgono le disposizioni normative vigenti in materia di Enti pubblici non economici.



Direzione e redazione: GIUNTA REGIONALE - via F. Filzi, 22 - 20124 Milano - tel. 02/6765 - interni: 4071 - 4107  
Informazioni per avvisi e vendita Burl: tel. 02/6765 - interno 6891  
Editore e stampatore: LA TIPOGRAFICA VARESE S.P.A. - Via Cherso, 2 - 21100 Varese  
Tel. 0332/332160 - Fax 0332/331737 - Indirizzo Internet: [www.infopoint.it](http://www.infopoint.it) - Indirizzo e-mail: [burl@infopoint.it](mailto:burl@infopoint.it)  
Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Varese al n. 313 del 17 marzo 1977